



Aosta, 10 febbraio 2020

355/20

OGGETTO: Indicazioni operative per l'attuazione del DPCM 09.03.2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica.

AL SIG. CAPO DI GABINETTO	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELLA DIVISIONE ANTICRIMINE	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELLA DIVISIONE PASI	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELLA D.I.G.O.S.	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'U.P.G.S.P	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE/UTLP	<u>SEDE</u>
AL SIG. RESPONSABILE DEL GABINETTO POLIZIA SCIENTIFICA	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SANITARIO	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE	<u>AOSTA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA POSTALE	<u>AOSTA</u>
AL SIG. RESPONSABILE DEL POSTO POLFER	<u>AOSTA</u>
AL SIG. RESPONSABILE DELLA SEZIONE P.G. C/O PROCURA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. COMANDANTE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI	<u>AOSTA</u>
AL SIG. COMANDANTE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI	<u>ST. VINCENT</u>
AL SIG. COMANDANTE DEL GRUPPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO	<u>AOSTA</u>
AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA	<u>BRISOGNE</u>
AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI	<u>VALLE D'AOSTA</u>

e, per conoscenza,

AL SIG. PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. VICARIO DEL QUESTORE	<u>SEDE</u>
AL SIG. COMANDANTE DEL GRUPPO CARABINIERI	<u>AOSTA</u>
AL SIG. COMANDANTE REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>AOSTA</u>

^^

Il DPCM 09.03.2020, allegato alla presente, ha esteso, a tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020.

Si rende pertanto necessario avviare tutte le attività volte ad assicurare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conformemente a quanto determinato nella seduta odierna del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, fra le varie attività di controllo demandate alle Forze di Polizia, particolare attenzione dovrà essere dedicata a quelle volte a verificare il rispetto delle misure relative alla mobilità delle persone, nonché al rispetto delle prescrizioni imposte ai gestori delle attività di ristorazione e bar e delle altre attività commerciali.

Atteso quanto sopra, i Sigg. Dirigenti e Comandanti in indirizzo, nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, vorranno impartire le necessarie direttive affinché il personale dipendente verifichi attentamente il rispetto di quanto disposto dal citato art. 1 del DPCM 08.03.2020, specie con riferimento alle previsioni di cui alle lettere a), n) ed o).

Nel corso dei controlli dovrà essere richiesto ai cittadini di dimostrare le motivazioni dello spostamento, in deroga alle disposizioni dei cui all'art. 1, lettera a), del DPCM 08.03.2020, esibendo eventualmente elementi documentali comprovanti quanto dichiarato.

Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, per assolvere a tale onere, i cittadini, nel corso del controllo, potranno presentare o compilare un'autodichiarazione, che dovrà essere acquisita dal personale procedente.

Per agevolare tale adempimento si potrà utilizzare la modulistica allegata, che individua le deroghe alla limitazione della circolazione, rappresentate da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute ovvero rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza.

La veridicità delle dichiarazioni rese sarà oggetto di verifica *ex-post*, anche con la modalità a campione, con le conseguenti contestazioni penali nel caso le stesse risultino mendaci.

Si sottolinea che la predetta modulistica dovrà essere fornita al cittadino, e da questi compilata, solo nel corso dei controlli su strada e non anche per avanzare, presso uffici di polizia, richieste di autorizzazioni preventive agli spostamenti.

Nel caso in cui, invece, durante il controllo su strada, risultasse evidente che la presenza del cittadino non rientri all'interno delle previsioni di deroga alla mobilità delle persone, si procederà alla contestazione immediata della violazione di cui all'art. 650 CP.

L'ufficio di appartenenza dell'operatore procedente, oltre alle necessarie comunicazioni all'Autorità Giudiziaria, avrà cura di informare anche il Sindaco del comune di residenza del cittadino sanzionato, per le opportune valutazioni.

Per i Sigg. Dirigenti e Responsabili delle Specialità della Polizia di Stato si richiamano altresì le indicazioni fornite dal Sig. Ministro dell'Interno nella direttiva del giorno 08.03.2020.

In particolare:

- il Sig. Dirigente della Sezione Polizia Stradale disporrà mirati controlli lungo la rete autostradale di competenza e sulla restante viabilità principale;
- il Sig. Responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria disporrà il controllo dei passeggeri in entrata e uscita dalle stazioni, anche al fine di consentire le verifiche sulle motivazioni degli spostamenti;



- il Sig. Dirigente del Settore Polizia di Frontiera verificherà, presso il valico terrestre del Traforo del Monte Bianco, sia in entrata, sia in uscita dal territorio nazionale, il possesso della documentazione giustificativa, che dovrà essere prodotta sia dai cittadini comunitari, sia dai cittadini di paesi terzi, ai fini del loro spostamento in Italia;
- analoga attività di verifica sarà effettuata dalla Guardia di Finanza, unitamente a personale del Settore Polizia di Frontiera, presso il valico stradale del Traforo del Gran San Bernardo.

I Sigg. Sindaci vogliano portare a conoscenza delle rispettive Polizie Locali il contenuto della presente ordinanza.

Si richiamano le direttive già impartite in materia di autotutela del personale operante.

In ogni caso, per la concreta attuazione delle prescrizioni contenute nei citati DPCM, è indispensabile far leva sul senso di responsabilità di ogni singolo cittadino, informando gli utenti sulla situazione dell'emergenza in corso che, soltanto con un adeguato senso civico, potrà determinare una riduzione del contagio e, pertanto, cessare in tempi più contenuti.


IL QUESTORE
(Morelli)

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente in _____, via _____, identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza** (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

- Che lo spostamento è determinato da¹:

- ☐ comprovate esigenze lavorative: _____;
- ☐ situazioni di necessità: _____;
- ☐ motivi di salute: _____;
- ☐ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: _____.

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

¹ Barrare la casella di interesse e specificare la motivazione

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 marzo 2020

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

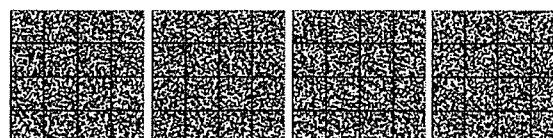
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI PRESIDENZIALI
<u>DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14.</u> Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030) Pag. 1	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) ... Pag. 7



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

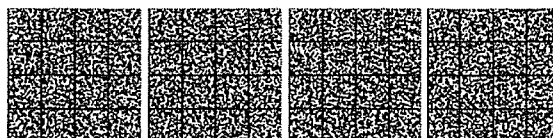
*Misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali,



all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. reg.ne n. 421*

20A01558

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2020-GU1-062) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

